

Agea 2020 prot. n. 17308
Del 2 marzo 2020

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
"Cittadella Regionale"- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Dr. Julius Perathoner 10
39100 BOLZANO
- All' **A.R.G.E.A.**
Via Caprera, 8
09123 CAGLIARI
- AI **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- AI **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101

00185 ROMA

AI **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

AI **CAA. Caf Agri**
Via Nizza, 154
00198 ROMA

AI **CAA degli Agricoltori**
Via Piave, 66
00187 ROMA

E p.c. AI **Ministero Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Mantenimento delle superfici agricole e terreni abbandonati

1 Premessa

La presente circolare disciplina i criteri di individuazione delle superfici abbandonate, nonché l'inserimento delle superfici non mantenute in un apposito registro, il *Registro grafico delle superfici non mantenute*, che costituisce un layer aggiuntivo del SIPA italiano ed è gestito ed aggiornato da AGEA Coordinamento.

2 Riferimenti normativi

2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; e *s.m.i.*
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; e *s.m.i.*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; e *s.m.i.*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio; e *s.m.i.*
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e *s.m.i.* e *s.m.i.*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; e *s.m.i.*
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e *s.m.i.*

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e *s.m.i.*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e *s.m.i.*

2.2 Documenti di lavoro

DS/CDP/2018/11 - Guidance document on the LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM (LPIS) under Art. 5, 9 and 10 of Commission Delegated Regulation (EU) NO 640/2014 and on the establishment of the EFA-LAYER referred to in Art. 70(2) of Regulation (EU) NO 1306/2013

DSCG/2014/39-FINAL REV 3 - Guidance document on AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS referred to in Art. 72 OF Regulation (EU) 1306/2013

DS/EGDP/2015/02 rev 4 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING) [*This document is referred to as "permanent grassland guidance"*]

DSCG/2014/31-FINAL REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE EFA-LAYER REFERRED TO IN ARTICLE 70(2) OF REGULATION (EU) 1306/2013 - CLAIM YEAR 2015 ONWARDS

DSCG/2014/32 – FINAL REV4 - Guidance document on the ON-THE-SPOT CHECKS AND AREA MEASUREMENT according to Art. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 OF Regulation (EU) NO 809/2014 as amended by Regulation (EU) NO 2015/2333 and Regulation (EU) NO 2018/746

CTS for 2019 - The Common Technical Specifications for 2019

DS-CDP-2015-08-FINAL - Technical Guidance document on the On-The-Spot Check of Crop Diversification requirements

DS-CDP-2015-09-FINAL - Technical Guidance document on the On-The-Spot Check of Ecological Focus Areas requirements

DS-CDP-2017-03 technical discussion - Cover letter and DS-CDP-2017-03 discussion document: Documents on the introduction of monitoring to substitute OTSC

DS-CDP-2018-17 technical discussion - technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring

DS-CDP-2018-18 technical discussion - second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019

2.3 Base giuridica Nazionale

- D.M. 7 giugno 2018.
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- D.M. 18/01/2018 - *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.

Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015.
- Circolare AGEA prot. n .ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 - chiarimenti in merito all’esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto

Monitoraggio

- Circolare Agea n. 43134 del 14 maggio 2019 - RIFORMA PAC 2015 – 2020. REG. (UE) N. 809/2014. CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO - CAMPAGNA 2019
- Circolare Agea n. 91109 del 28 novembre 2019 - RIFORMA PAC 2015 – 2020. REG. (UE) N. 809/2014. CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO - CAMPAGNA 2019 – MODIFICA ALLA CIRCOLARE PROT. N. 43134 DEL 14 MAGGIO 2019

3 Superfici agricole abbandonate

Sugli appezzamenti oggetto di domanda, l’agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un’attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall’art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L’art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 7 giugno 2018 definisce il «*mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all’art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014*» come «*attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per*

il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto».

L'art. 4, comma 9 dello stesso D.M. stabilisce che «*L'attività agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e l'attività agricola minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), risponde ai seguenti criteri:*

- a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;*
- b) limita la diffusione delle piante infestanti;*
- c) nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;*
- d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti;»*

Ai fini dell'articolo 4 del reg. UE n. 639/2014, è opportuno chiarire che **la dichiarazione di mancato mantenimento corrisponde ad una variazione di destinazione della superficie, che da “uso agricolo” diviene “uso non agricolo”.**

Le linee guida della CE prot. DS/CDP/2018/11 sul Sistema di Identificazione della Parcella Agricola (SIPA) ai sensi degli artt. 5, 9 e 10 del Reg. (UE) n. 640/2014 specificano che si debba registrare lo stato di abbandono di una superficie agricola.

Il mancato mantenimento è, invece, un fenomeno solo temporaneo.

Le superfici non mantenute da tre anni sono ritenute abbandonate. Tale informazione viene registrata nel GIS con specifici codici di uso del suolo che sono:

- 667 – seminativi abbandonati
- 668 – colture arboree abbandonate

Le superfici classificate come abbandonate sono considerate come non eleggibili: il par. 2.3.2 delle linee guida succitate esclude espressamente tali superfici da quelle che concorrono alla determinazione della superficie massima ammissibile (MEA) della parcella di riferimento.

La caratteristica di terreno abbandonato viene riscontrata attraverso una delle seguenti modalità:

1. Da dichiarazione dell'agricoltore;
2. Da verifiche di campo;
3. Da fotointerpretazione a seguito delle attività di aggiornamento grafico (Refresh).

3.1 *Dichiarazione dell'agricoltore*

Una superficie agricola dichiarata dall'agricoltore "non mantenuta" a partire dalla campagna 2018, viene inserita nel "Registro grafico delle superfici non mantenute" gestito ed aggiornato da AGEA Coordinamento.

La superficie dichiarata come "non mantenuta" per tre anni consecutivi è classificata nel GIS, a partire dal terzo anno, come "abbandonata", con attribuzione del relativo codice. Tale procedura viene applicata anche nel caso in cui la superficie dichiara come "non mantenuta" non sia ricompresa in alcun fascicolo aziendale negli anni successivi, fino al terzo.

3.2 *Verifiche di campo*

Una superficie agricola a seminativo si considera "mantenuta" quando è accessibile per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie senza interventi preparatori oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari e almeno annualmente è sottoposta a pratiche agronomiche che prevengano la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitino la diffusione delle infestanti.

Se a seguito di controlli oggettivi con verifica in campo si rilevi l'assenza di pratiche di mantenimento delle superfici, allora queste vengono considerate per l'anno corrente come "non mantenute" ed inserite nel "Registro delle superfici non mantenute". Qualora poi in base all'esame della qualità e dell'età della vegetazione arbustiva presente si possa desumere che la mancata applicazione delle pratiche colturali previste per il mantenimento risalga ad almeno 3 anni addietro, tali superfici saranno classificate come superfici abbandonate e identificate dai relativi codici.

Tale riclassificazione si applica retroattivamente alle due campagne precedenti il rilievo in campo

3.3 *Fotointerpretazione a seguito delle attività di aggiornamento grafico (Refresh)*

Le superfici che, a seguito delle attività di aggiornamento grafico del suolo a partire dalle ortofoto rilevate con ciclo triennale, vengono riscontrate come abbandonate in base alle specifiche di

fotointerpretazione Refresh, saranno sottoposte a verifiche di campo secondo quanto previsto dalla circolare dei criteri 63883 del 31 Luglio 2019 dei Agea Coordinamento.

A seguito di tale controllo, in caso di conferma dello stato di abbandono, si applica la riclassificazione del suolo retroattivamente alle due campagne precedenti il rilievo.

Di seguito si riportano i criteri principali adottati in fase di fotointerpretazione per l'individuazione di superfici abbandonate, rimandando comunque nel dettaglio alle specifiche Refresh aggiornate annualmente.

3.3.1 Coltivazioni arboree abbandonate - codice 668

Le coltivazioni arboree o arbustive permanenti (specializzate o meno) sono ritenute abbandonate qualora non siano state oggetto di manutenzione per un periodo talmente lungo da essere visibilmente riconoscibili da fotointerpretazione l'abbandono, la ricolonizzazione da parte di essenze spontanee poliennali erbacee ed arboree, l'incuria.

Si manifesta la perdita della struttura e del modello caratteristici della coltivazione specializzata, la comparsa di fallanze, di piante morte, la caduta dei filari, la perdita della simmetria negli impianti specializzati, una tessitura maggiormente scabra in ogni tipo di impianto etc.

Un impianto arboreo si classifica con questo codice se i segni dell'abbandono (filari caduti, vegetazione arbustiva ed arborea che ha colonizzato l'interfilare, mancanza di sfalci o lavorazioni, potature inesistenti etc.) sono già visibili sull'immagine di archivio disponibile ed evidenti sull'immagine aggiornata.

3.3.2 Aree seminabili abbandonate - codice 667

Le superfici a seminativo sono classificate come "seminativi abbandonati" con il codice 667 se risultano abbandonate sulla base del riscontro su immagini nel corso di un periodo di più di tre anni per i quali si assiste alla ricolonizzazione da parte di specie arboree ed arbustive perenni in un contesto territoriale di coltivazioni erbacee da pieno campo in cui si possa escludere l'utilizzo pascolivo. I segni del mancato mantenimento prolungato devono essere riconoscibili come tali già sull'immagine di tre anni prima ed evidenti nell'immagine aggiornata.

Le condizioni riscontrate sono le seguenti:

- contesto seminativo senza pascoli né strutture di ausilio all'allevamento; ovvero l'utilizzo potenziale desumibile dal contesto deve essere quello seminativo. Quando c'è un contesto pascolivo non si può parlare di seminativo abbandonato perché potrebbe

essere ricondotto ad un pascolo sottoutilizzato ed andare incontro al regime progressivo della "taratura" previsto per i pascoli.

- la ricolonizzazione da parte delle essenze spontanee arbustive o arboree è evidente e rappresenta più del 5% della superficie dell'appezzamento. Nel caso in cui non ci siano tare visibili o se le tare non rappresentano più del 5% della superficie, queste si classificano come prati permanenti senza tara con il codice 638.
- tare rappresentate da elementi non eleggibili diversi da quelli naturali, come ad esempio rifiuti di vario genere, pietre, macchinari abbandonati, etc.

4 Ambito di applicazione

La classificazione delle superfici abbandonate applicata ai tre anni antecedenti la rilevazione si intende riferita alla porzione di territorio risultata abbandonata. In altri termini, essa agisce sul suolo, a prescindere dal soggetto o dai soggetti che hanno inserito tale superficie nel proprio fascicolo aziendale.

5 Riutilizzo terreni abbandonati

L'agricoltore che torna ad esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013, all'atto dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale deve presentare un'istanza di riesame della superficie abbandonata, con delimitazione grafica della zona interessata.

I criteri e le modalità di trattamento delle superfici risultate interessate da variazione dell'occupazione del suolo sono specificamente riportati in una apposita circolare di AGEA, cui si fa rinvio

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Sommario

1	Premessa.....	2
2	Riferimenti normativi.....	3
2.1	Base giuridica Unionale.....	3
2.2	Documenti di lavoro.....	4
2.3	Base giuridica Nazionale.....	5
3	Superfici agricole abbandonate.....	6
3.1	Dichiarazione dell'agricoltore.....	8
3.2	Verifiche di campo.....	8
3.3	Fotointerpretazione a seguito delle attività di aggiornamento grafico (Refresh).....	8
3.3.1	Coltivazioni arboree abbandonate - codice 668.....	9
3.3.2	Aree seminabili abbandonate - codice 667.....	9
4	Ambito di applicazione.....	10
5	Riutilizzo terreni abbandonati.....	10